



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

Ufficio Tecnico

Area Lavori Pubblici – Ecologia

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 0313599511 - Fax 0313599540 - C.F.: 82001750130 - P. Iva: 00602620130

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Legenda:

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Finalità del servizio

Art. 4 - Oggetto del servizio

Art. 5 - Definizioni

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti urbani

Art. 7 - Rifiuti speciali

Art. 8 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti.

Art. 10 - Accesso alle proprietà private

Art. 11 - Organizzazione del servizio di raccolta differenziata

Art. 12 - Rifiuti ammessi alla raccolta differenziata

Art. 13 - Piattaforma ecologica intercomunale

Art. 14 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti raccolti a domicilio e indifferenziati

Art. 15 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti pericolosi e dannosi

Art. 16 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti organici compostabili

Art. 17 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

Art. 19 - Raccolta rifiuti cimiteriali

Art. 20 - Pulizia delle aree pubbliche da parte dei gestori di esercizi pubblici

Art. 21 - Cantieri

Art. 22 - Sgombero della neve

Art. 23 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 24 - Spargimento di liquami a scopo agricolo

Art. 25 - Disposizioni varie

Art. 26 - Aree di sosta dei nomadi

Art. 27 Divieti ed obblighi

Art. 28 - Inosservanza al Regolamento

Art. 29 - Danno ambientale

Art. 30 - Controlli

Art. 31 - Obbligo di informazioni

Art. 32 - Associazioni di volontariato

Art. 33 - Osservanza delle norme in materia

Art. 34 - Efficacia del presente Regolamento

ALLEGATO 1 – Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili dall'Amministrazione Comunale

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- ❖ informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
- ❖ coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
- ❖ promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere oltre che garantire una efficace economicità del servizio.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'igiene urbana e lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati secondo le competenze, i principi e le finalità del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni.

In particolare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento stabilisce:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs. n. 22/97.

Art. 3 - Finalità del servizio

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Art. 4 - Oggetto del servizio

Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati comprende le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, secondo le definizioni di cui al successivo art. 5.

Le suddette operazioni sono di competenza del Comune.

La fase finale di trattamento e smaltimento dei rifiuti, conferiti al servizio di raccolta nelle forme previste, deve avvenire presso gli impianti debitamente autorizzati dalle competenti autorità e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Il Comune provvede nei casi

previsti, con una selezione effettuata a cura dell'utente, sin dalla fase del conferimento alla "raccolta differenziata", al fine di garantire il recupero di materiale ed energia ed a garantire un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti.

Il Comune effettua il servizio in regime di privativa, direttamente mediante le forme previste dalle norme vigenti o mediante affidamento in appalto a ditte, ferma restando per esse l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Nella attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è istituito su tutto il territorio comunale.

Art. 5 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto, che rientra nelle categorie definite dalle norme vigenti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che le detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- raccolta: l'operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive di rogge e corsi d'acqua;
- smaltimento e recupero: le operazioni previste e definite dalle norme vigenti;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali originano i rifiuti;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti ed alle condizioni specificate nella normativa vigente;
- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare dei rifiuti destinati alle successive operazioni di smaltimento, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nei luoghi in cui sono prodotti;
- cernita: le operazioni di selezione dei rifiuti, attuata dopo la raccolta, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;
- trasporto: le operazioni di carico e trasferimento dei rifiuti dai siti di produzione a quelli di stoccaggio o smaltimento;
- frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che per le loro caratteristiche quali quantitative e per le condizioni di mercato, sono suscettibili di recupero;
- frazione umida: i materiali organici putrescibili, ad alto tasso di umidità, presenti nei rifiuti urbani;
- frazione secca: i materiali a basso o nullo contenuto di umidità, aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- rifiuti urbani: tutti i rifiuti classificati tali in base alle norme vigenti.

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti urbani

Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani sono così classificati:

- a) rifiuti domestici non ingombranti e ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani per qualità e quantità secondo la normativa vigente provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quelli specificati al punto

- precedente quali fabbricati o altri insediamenti civili in genere, uffici, locali relativi ai servizi ed alle mense all'interno delle unità produttive;
- c) rifiuti dannosi: ovvero necessitano di particolare attenzione nel conferimento rifiuti di qualunque natura che se non conferiti in modo corretto possono trasformarsi in rifiuto pericoloso per l'ambiente circostante;
 - d) rifiuti urbani esterni: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti compostabili: intesi quali rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) e e).

Art. 7 - Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Art. 8 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g, del D.Lgs. n. 22/97, i seguenti rifiuti speciali:

- carta e cartone;
- vetro;
- plastica (piccole dimensioni);
- altri tipi di plastica;
- metallo (piccole dimensioni, esempio lattine);
- altri tipi di metalli;
- legno;
- abiti;
- prodotti tessili;
- apparecchiature elettroniche;
- rifiuti di parchi e giardini;
- rifiuti compostabili;
- batterie e pile;
- solventi;
- tubi fluorescenti (neon e lampade a scarica).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre limitazioni ai conferimenti, di singoli utenti o di categorie particolari, in rapporto alle quantità conferite, desumibili anche dal numero di accessi alla Piattaforma Ecologica e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza. I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti dai produttori presso la Piattaforma Ecologica opportunamente differenziati.

Il conferimento dei rifiuti assimilati è possibile soltanto se accompagnati dal formulario previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97, fatta salva la disposizione contenuta nel comma 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire successivamente servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti.

Fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti i rifiuti soggetti alla raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti, che vengono temporaneamente accumulati dai produttori-utenti del servizio, deve avvenire in modo da evitare qualsiasi dispersione, esalazione molesta e asportazione da parte degli animali.

Il conferimento nelle modalità, nei giorni ed orari stabiliti dalla competente Autorità Comunale, è un obbligo del produttore e deve avvenire con:

- appositi sacchi o cassonetti secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'uso da parte dei privati di cassonetti idonei al servizio deve essere preventivamente autorizzato.

Il prelievo dei contenitori avviene dal marciapiede, a bordo strada, e gli stessi devono essere esposti in tempo utile.

Il produttore deve sempre provvedere:

- al ritiro dei contenitori, se la raccolta non è effettuata, per qualsiasi causa (ritardato conferimento, sciopero, ecc.);
- a ripulire il sito eventualmente sporcato.

Se è attuato il conferimento mediante cassonetti, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, normalmente raccolti in contenitori o sacchetti di materiale facilmente degradabile e senza alcuna dispersione, gli utenti devono assicurarsi della perfetta chiusura del cassonetto.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati onde ridurre al minimo il loro volume.

Per la sicurezza degli addetti al servizio, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente piccoli oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti.

I cassonetti privati devono essere dimensionati tali da poter contenere i rifiuti prodotti nell'intervallo di tempo fra una raccolta e la successiva.

Sacchetti e cassonetti devono essere posizionati all'esterno delle proprietà private, in modo tale da essere agevolmente accessibili, dai mezzi e dal personale di servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la conformità ai requisiti esposti nel presente Regolamento, degli eventuali dispositivi e/o soluzioni tecniche diversamente proposte dagli utenti, fatta salva la facoltà di chiedere, a chi propone tali soluzioni, la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere eventuale parere favorevole.

Art. 10 - Accesso alle proprietà private

Il personale addetto al ritiro dei rifiuti, di norma, non deve accedere alle proprietà private per la raccolta degli stessi.

Gli utenti interessati al ritiro dei rifiuti nell'ambito della proprietà privata, dovranno farne esplicita richiesta.

L'Amministrazione Comunale potrà rilasciare apposita autorizzazione purché sia solo nell'interesse del servizio e dopo l'avvenuta esecuzione delle opere eventualmente prescritte.

L'autorizzazione sarà revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, che in ogni caso non assume alcuna responsabilità derivante dall'accesso alle proprietà interessate.

Art. 11 - Organizzazione del servizio di raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani interessa principalmente quelle categorie di rifiuti il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente o presenti vantaggi per l'ambiente e quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, potrebbero comportare, per possibilità di contaminazione, problemi di inquinamento ambientale o risultare pericolose per la salute pubblica.

Il Comune, anche in forma associata con altre Amministrazioni Locali, organizza la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al successivo articolo, al fine di favorire la valorizzazione degli stessi mediante il recupero di materie finali dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta.

La raccolta differenziata può avvenire, in funzione della tipologia dei rifiuti, nelle seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio;
- b) tramite conferimento alla Piattaforma Ecologica Intercomunale;
- c) tramite altre forme previste dalle normative vigenti.

Art. 12 - Rifiuti ammessi alla raccolta differenziata

Sono oggetto della raccolta differenziata le seguenti categorie di rifiuti:

Rifiuti ritirati presso il domicilio:

- raccolta della frazione umida;
- raccolta di carta e cartone;
- raccolta di imballaggi in plastica;
- raccolta oli vegetali esausti (bar, ristoranti e simili);

- raccolta del vetro presso pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili).

Rifiuti dannosi:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- lampade a scarica, neon e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- olii e grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti.

Rifiuti pericolosi:

- Olii minerali esausti.

Rifiuti compostabili:

- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

Rifiuti solidi:

- rifiuti ingombranti;
- materiali in vetro;
- legno;
- contenitori in plastica per liquidi;
- materiali in metallo;
- imballaggi in metallo;
- carta e cartone;
- frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori;
- televisori e video computer;
- beni durevoli;
- componenti elettronici;
- polistirolo espanso;
- abiti usati;
- rifiuti inerti;
- rifiuti speciali assimilati.

Rifiuti indifferenziati:

- tutto ciò che non viene definito nei punti precedenti del presente articolo.

Art. 13 - Piattaforma ecologica intercomunale

Sul territorio di Alzate Brianza viene localizzata la piattaforma ecologica intercomunale per il conferimento dei rifiuti differenziati secondo quanto previsto da apposito Regolamento, il loro uso è riservato a coloro che sono iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa rifiuti o che abbiano comunque presentato la relativa domanda di iscrizione.

Le modalità di accesso e il conferimento presso la Piattaforma sono disciplinati da apposito regolamento.

È fatto obbligo il conferimento dei rifiuti differenziati sopraccitati presso la Piattaforma Ecologica Intercomunale per tutte quelle tipologie per cui non è prevista la raccolta a domicilio o attraverso appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale.

Art. 14 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti raccolti a domicilio e indifferenziati

Il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio si attua attraverso la raccolta nei giorni e negli orari stabiliti dall'ufficio ambiente intercomunale.

I rifiuti dovranno essere conferiti in appositi sacchi e/o contenitori indicati dall'ufficio ambiente intercomunale.

La mancata corrispondenza rifiuto-tipologia di contenitore darà luogo a sanzione.

Art. 15 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti pericolosi e dannosi

Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi e dannosi si attua attraverso la localizzazione sul territorio comunale di appositi contenitori disposti in luoghi idonei e presso la Piattaforma Ecologica Intercomunale.

E' fatto divieto di conferire detti rifiuti a mezzo del servizio avente ad oggetto la raccolta degli altri rifiuti urbani.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad impianti di smaltimento autorizzati.

Art. 16 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti organici compostabili

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili (rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti legneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno) avviene mediante conferimento diretto, a carico del produttore o del detentore, all'area appositamente attrezzata e secondo le modalità definite nel regolamento della Piattaforma Ecologica intercomunale.

Compostaggio: è consentito il riutilizzo domestico, negli orti e giardini privati, degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato.

Art. 17 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi si attua direttamente alla Piattaforma Ecologica intercomunale secondo le modalità previste dal regolamento di gestione della stessa o attraverso il conferimento presso appositi contenitori eventualmente posti sul territorio comunale.

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti è effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o di liquami.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione stradale vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

La sosta dei mezzi utilizzati deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta, di riempimento ed eventuale trasbordo.

L'area interessata alla sosta per il trasbordo deve essere concordata con l'Amministrazione Comunale ed al termine delle operazioni deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiali o liquami.

Art. 19 - Raccolta rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici e avanzi di indumenti devono essere allocati in appositi contenitori a tenuta e smaltiti tramite ditte appositamente autorizzate.

Per i resti di parti anatomiche derivanti da operazioni di esumazione od estumulazione si applicano le disposizioni legislative in materia.

Per i rifiuti quali fiori, corone, ceri, ecc. si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Art. 20 - Pulizia delle aree pubbliche da parte dei gestori di esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono a qualsiasi titolo di aree pubbliche o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori/cestini portarifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento dell'area da parte dell'apposito servizio comunale.

Le aree provvisoriamente occupate da spettacoli viaggianti, luna park ecc., devono essere mantenute pulite e lasciate pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 21 - Cantieri

Coloro che effettuano attività di scavo, costruzione e ristrutturazione di fabbricati o altre opere analoghe sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni occorrenti a prevenire la diffusione di polveri ed ogni altro tipo di rifiuto.

Qualora, nonostante le precauzioni prese, le aree pubbliche o di uso pubblico, le sedi stradali siano sporcate sarà obbligo di chi esegue le opere provvedere tempestivamente alla pulizia delle aree medesime ed alla rimozione dei rifiuti pena l'applicazione di sanzioni previste dalle norme in vigore.

Art. 22 - Sgombero della neve

In occasione delle precipitazioni nevose, l'Amministrazione Comunale provvede, direttamente o a mezzo di appalto, a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sabbia, cloruri o apposite miscele allorché, anche in assenza di neve, il suolo si rendesse sdruciolevole per la formazione di ghiaccio. E' fatto obbligo, in solido, agli abitanti (proprietari o inquilini) di ogni fabbricato fronteggiante la pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve dai propri ingressi e dal marciapiede per la loro intera larghezza e per tutta la lunghezza del fronte strada corrispondente all'area o al fabbricato di proprietà.

Nelle operazioni di rimozione dovranno essere lasciati liberi gli imbocchi delle caditoie stradali ed i tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione e dovranno essere realizzati i passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci.

I frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio, nelle zone di propria competenza.

Ai residenti nelle abitazioni è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni, lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, gli automobilisti sono tenuti a rimuovere le autovetture ed i mezzi parcheggiati a filo marciapiede.

Art. 23 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sulle aree pubbliche o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia delle aree medesime.

Per operazioni effettuate in più giorni, la pulizia deve essere effettuata al termine di ciascuna giornata.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal pubblico servizio, fatta salva la rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 24 - Spargimento di liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo agricolo, a scopo di concimazione, di materiali organici di origine animale derivanti da imprese agricole è consentito nel rispetto degli obblighi e delle modalità definite dalle normative vigenti.

Al fine di non fare insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione è consentita dal 15 settembre al 15 maggio nei seguenti orari, non oltre le ore 10,00 e non prima delle ore 16,00 e dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8,00 e non prima delle ore 19,00. E' vietato lo spandimento:

- nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità e in presenza di una falda idrica sotterranea;
- nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione dell'acqua potabile. Per ogni operazione abusiva l'amministrazione ingiunge, entro i termini e le modalità prefissati, la rimozione e la bonifica dei luoghi secondo le normative vigenti. In caso di inadempienza l'amministrazione provvede d'ufficio con spese a carico del proprietario del fondo.

Art. 25 - Disposizioni varie

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde attrezzato, sono tenute ad essere muniti di apposita paletta e sacchetto, pena sanzione, in modo da evitare che gli animali sporchino le aree stesse. In caso ciò avvenga, dovranno curare personalmente la pulizia dei luoghi così sporcati.

Chi effettua attività relative alla demolizione, costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire giornalmente le aree e strade pubbliche o di uso pubblico e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi trasportando rifiuti o qualsiasi altro materiale, sporca o inquina la sede stradale, è tenuto a ripulirla.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, devono essere rimosse e smaltite dal servizio pubblico di nettezza urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal competente servizio della A.S.L.

Art. 26 - Aree di sosta dei nomadi

E' vietato campeggiare con tende, roulotte o altri mezzi sul territorio comunale senza specifica autorizzazione, fatta eccezione per i luoghi eventualmente attrezzati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Nelle aree sopraddette, se autorizzate, viene attivato uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e chi ne usufruisce è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento oltre al pagamento della relativa tassa.

Art. 27 Divieti ed obblighi

Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza l'amministrazione, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato altresì il conferimento nei contenitori di ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore, di rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 28 - Inosservanza al Regolamento

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato 1.

Art. 29 - Danno ambientale

Se il fatto illecito derivante dalla attività di smaltimento di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in parte o tutto, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

L'Amministrazione Comunale, d'ufficio o su proposta dell'Ente Responsabile o della Provincia, o su denuncia delle Associazioni di protezione ambientale o dei singoli cittadini, esercita azione per l'ottenimento del risarcimento del danno ambientale ai sensi delle norme vigenti.

Art. 30 - Controlli

I controlli sull'osservanza del Regolamento sono demandati alla Vigilanza Urbana ed all'Ufficio Ambiente Intercomunale.

L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al locale corpo di Polizia Municipale.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 31 - Obbligo di informazioni

L'utente del servizio o il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'Autorità di controllo è punito con sanzione amministrativa come da allegato 1.

Art. 32 - Associazioni di volontariato

Le Associazioni di volontariato regolarmente costituite, che operano senza fini di lucro, possono, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, procedere alla raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani e alla pulizia dai rifiuti di boschi, aree lungo i corsi d'acqua ed aree di particolare rilevanza ambientale, nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 33 - Osservanza delle norme in materia

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme generali previste in materia.

Sono fatte salve tutte le norme previste dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana.

Art. 34 - Efficacia del presente Regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con lo stesso si deve intendere abrogata.

**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E
RELATIVE SANZIONI COMMUNICABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

VIOLAZIONI		SANZIONI
1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti, conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide, conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) o di materiali voluminosi, conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici, mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani, mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori, intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade, mancata predisposizione/rimozione deiezioni animali domestici, sollevamento polvere e molestie, mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve.	€ 50
2	Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta, mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, da spettacoli viaggianti, a seguito di carico e scarico merci, mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti, mancato rispetto dell'obbligo di informazioni.	€ 100
3	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva, conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori, introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie, utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato.	€ 300
4	Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul/nel suolo da parte di privati <ul style="list-style-type: none">• rifiuti non pericolosi • rifiuti pericolosi	€ 150 più spese rimozione/ ripristino
		€ 300 più spese rimozione/ ripristino
5	Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati, mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	€ 500 più spese rimozione/ ripristino
6	Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge.	€ 1.500